

Data udienza 12 novembre 2024

## Integrale

Inps - CIG - Conguaglio ex art.7 d.lgs. n.148 del 2015 - Termine di decadenza - Natura di compensazione impropria - Datore di lavoro obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori - Detrazione delle somme dai contributi dovuti all'Inps - Rilevanza solo del solo atto di conguaglio - Errori nel conguaglio - Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE Composta  
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

to - Presidente

Consigliera

Rel.Consigliera

- Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 461-2024 proposto da:

I.N., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RO.VI., presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CA.D., ES.AD., AN.SG., EM.DE.;

- ricorrente -

contro

SO.TE. Srl Srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in RO.PI., presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CA.DI.;

- controricorrente

avverso la sentenza n. 281/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 132/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dalla Consigliera ' \_\_\_\_\_ udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ST.VI., che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato CA.D.;

udito l'avvocato GI.GA.per delega verbale avvocato CA.DI.

#### FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dell'Inps volta ad ottenere differenze contributive dalla \_\_\_\_\_ derivanti dal diniego del conguaglio con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGO.
2. Riteneva la Corte che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.148 del 2015. Irrilevante era, infatti, la circostanza che il conguaglio, effettuato nel termine di legge, contenesse errori contabili, emendati successivamente allo spirare del termine indicato.
3. Per i giudici territoriali, l'errore nel conguaglio non comportava alcuna decadenza in termini di non recuperabilità del trattamento CIGO.
4. Avverso la pronuncia l'Inps ha proposto ricorso, con un motivo.
5. La società indicata in epigrafe ha resistito con controricorso.
6. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
7. All'odierna camera di consiglio il collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 3, D.Lgs. n.148 del 2015, per avere la sentenza impugnata escluso la decadenza dal diritto al

conguaglio nonostante quest'ultimo contenesse errori, emendati dopo lo spirare del termine semestrale, a seguito di una comunicazione di irregolarità dell'Istituto.

9. Secondo l'Inps, la norma di legge consente di beneficiare del conguaglio solo se l'operazione di compensazione avvenga correttamente nel termine di legge.

10. Il motivo è infondato.

11. Dispone l'art.7, secondo comma, del D.Lgs. n.148 del 2015 che l'importo dell'integrazione salariale -sia ordinaria che straordinaria- viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, "è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte".

12. Nel caso di specie, non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l'impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.

13. Il successivo terzo comma dell'art.7 D.Lgs. n.148 del 2015 stabilisce, tuttavia, che la richiesta di rimborso ed il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale.

In particolare, "il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo".

14. La Corte d'Appello ha affermato che la decadenza è impedita ove la parte datoriale, nel termine di legge, proceda al conguaglio, sebbene quest'ultimo presenti errori, emendati dopo il semestre. L'Istituto censura l'interpretazione dei giudici territoriali. Deduce, nella sostanza, che l'errore inficia l'operazione di conguaglio che non può, pertanto, ritenersi validamente effettuato.

15. Osserva il Collegio quanto segue.

16. L'art.7, comma 3, D.Lgs. n.148 del 2015 correla la decadenza alla "richiesta di rimborso" oppure al "conguaglio". Pertanto, secondo la lettera della norma, non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.

17. La conclusione è del resto conforme alla natura dell'istituto del conguaglio, il quale non s'inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempa una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell'Inps, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa Corte (Cass. nr. 14711 del 2007) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.

18. Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell'Inps. Esso opera per effetto e alla data del pagamento all'Inps della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.

19. Quanto, poi, alle modalità di pagamento, occorre ricordare che l'art.18, comma 1, D.Lgs. nr. 241 del 1997 stabilisce che i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi.

20. I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall'art.18, comma 1, D.Lgs. nr. 241 del 1997, non sono incisi dall'art.7, comma 3, D.Lgs. nr.148 del 2015 che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all'Inps in termini diversi e anticipati rispetto a quelli indicati dall'art.18, comma 1, D.Lgs. nr.241 del 1997.

21. Ne deriva, coordinando quindi le due disposizioni, che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.

22. Corollario di quanto precede è anche che la decadenza non opera quand'anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio

per il versamento di una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, per aver effettuato una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L'erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c. e ad un residuo credito dell'Inps. Viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.

23. Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all'Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall'art.44, comma 9, D.L. n. 269 del 2003.

24. Queste devono pervenire all'ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere "i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni". In relazione al meccanismo di conguaglio dell'art.7, comma 3, D.Lgs. cit., le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all'Inps di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.

25. Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all'Inps il controllo ex post sulla correttezza dell'operazione di conguaglio e, quindi, dell'integralità dell'adempimento dell'obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte dell'Inps dei dati delle denunce mensili è ininfluenta ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art. 1252 c.c.) e dalla consapevolezza che l'Inps abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.

26. Nel caso di specie, il conguaglio è intervenuto nel termine di legge. La regolarizzazione successiva, conseguente alle verifiche dell'Inps, resta, per quanto innanzi, irrilevante.

27. Il ricorso va dunque rigettato, con le spese di lite che si compensano integralmente attesa la novità della questione devoluta alla Corte.

28. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2025